

## COMMISSIONE XIV

## IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

22.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		ARTIOLI ROSSELLA . . . . .	5, 6
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali ( <i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i> ) (2018);		BARONTINI ROBERTO . . . . .	4
CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151);		CURCI FRANCESCO . . . . .	5
FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053) . . . . .	3	DEL MESE PAOLO . . . . .	5, 8, 9
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 6, 7, 8, 9	FALCIER LUCIANO . . . . .	9
		GARAVAGLIA MARIAPIA . . . . .	5
		GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA . . . . .	6, 9
		GUERZONI LUCIANO . . . . .	5
		MAZZONE ANTONIO . . . . .	3, 4, 6, 7, 8
		PALOPOLI FULVIO . . . . .	4, 6, 7
		RINALDI LUIGI . . . . .	8
		ROMEI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	6, 7, 8, 9
		RUBINO RAFFAELLO . . . . .	5, 6

## IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1984

PAG.	PAG.		
SARETTA GIUSEPPE . . . . .	6	FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protesi- dentale (1313);	
SCAGLIONE NICOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	6, 7, 8, 9	GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla profes- sione sanitaria di odontoiatra-prote- sista dentale (1425) . . . . .	10
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):</b>		CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	10, 12, 13
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri del- le Comunità europee (1818);		ARTIOLI ROSSELLA, <i>Relatore</i> . . . . .	11
		MAZZONE ANTONIO . . . . .	10
		ROMEI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	12

**La seduta comincia alle 11,30.**

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018); e delle proposte di legge Cristofori: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151); Falcier ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1984, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori: « Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali; Falcier ed altri: « Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso in data 5 dicembre 1984 il seguente nuovo parere: « Parere favorevole con la sola condizione che il personale da immettere in ruolo, qualunque sia la modalità, venga immesso in posti della pianta organica vacanti al momento del provvedimento amministrativo ».

Questo nuovo parere che ci è stato trasmesso dalla V Commissione bilancio a me sembra che, in sostanza, non ponga problemi relativamente alla copertura della spesa cui fa riferimento la normativa in esame. Infatti, nel primo parere della V Commissione era contenuto uno sbarramento temporale: la data del 31 dicembre 1983; questa scadenza faceva, evidentemente, sorgere problemi, nel senso che ho appena detto, rispetto a tutte le proposte ed iniziative contenenti il riferimento a date successive a quella del 31 dicembre 1983.

Superate ora queste difficoltà, a me non resta che invitare i presentatori degli emendamenti a considerare l'eventualità di un loro parziale ritiro, proprio alla luce del nuovo parere della V Commissione bilancio.

ANTONIO MAZZONE. Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 1, anch'io sono dell'opinione che, nella sostanza, il nuovo parere, che ha espresso la V Commissione bilancio, non ponga problemi relativi alla copertura della spesa. Problemi del genere ritengo sussistano rispetto all'articolo 2, considerato che il convenzionamento non concerne tutti gli oneri di carattere sociale e previdenziale, mentre, nel momento della immissione in ruolo del personale precario, tali oneri dovranno essere computati.

È in base a queste considerazioni che ribadisco le perplessità già evidenziate nel corso della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzone, le mie considerazioni erano di carattere generale ed ho anche puntualizzato che si potranno determinare casi particolari da esaminare a parte.

Il parere precedente poneva un problema di carattere generale, oggi la situazione è diversa. Possiamo quindi tornare all'esame dell'articolato e precisamente degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Ricordo che l'emendamento Del Donno 1. 1 era stato ritirato.

Per chiarezza, do nuovamente lettura dei successivi emendamenti Muscardini ed altri 1. 2, Del Donno ed altri 1. 3:

*Al primo comma, sostituire le parole: « alla data del 31 dicembre 1983, ricopriva » con le seguenti: « alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopra da almeno 6 mesi ».*

1. 2.

*Al primo comma, sostituire le parole: « alla data del 31 dicembre 1983 » con le parole: « all'entrata in vigore della presente legge ».*

1. 3.

ANTONIO MAZZONE. Dichiaro di ritirare questi emendamenti dal momento che il relatore ha preannunciato che ne formalizzerà uno, prevedendo la data del 30 giugno 1984.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento Palopoli ed altri 1. 4, del quale do nuovamente lettura:

*Al primo comma, quarta riga, sostituire le parole: « 31 dicembre 1983 » con le parole « 31 maggio 1984 ».*

1. 4.

FULVIO PALOPOLI. Siamo disposti a ritirarlo in quanto di contenuto identico ad un emendamento preannunciato dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Palopoli.

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole « 31 dicembre 1983 » con le seguenti « 30 giugno 1984 ».*

1. 27.

ROBERTO BARONTINI. Il gruppo repubblicano è consapevole del fatto che il problema relativo allo spostamento della data ha caratteristiche « ulcerogene ». In ef-

fetti la data del 31 dicembre 1983 aveva un preciso valore di fondo, riferito appunto alla sanatoria.

Sul piano del metodo desidero far rilevare che il « balletto » delle date, riportate anche dalla stampa, non sembra un elemento qualificante del dibattito. Abbiamo testé preso atto del giudizio della Commissione bilancio circa l'adeguamento di spesa; nel momento in cui allarghiamo la data, senza avere esatta conoscenza di quanto inciderà tale spostamento dal punto di vista economico e finanziario, riconosciamo di non avere consapevolezza degli effetti che questo cambiamento determinerà.

Ci sono elementi che consideriamo importanti, come quello che si riferisce al dato di valore sociale e morale relativo alla sanatoria di una situazione che si è creata non per colpa degli interessati. Accanto a questi elementi rimangono tuttavia le considerazioni relative all'aspetto finanziario e quindi al « tetto » della spesa sanitaria.

Il gruppo repubblicano voterà questo emendamento esclusivamente per disciplina di maggioranza, rimettendosi per quanto concerne i profili di spesa alle considerazioni del Governo.

FULVIO PALOPOLI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento presentato dal relatore, peraltro di identico contenuto del nostro 1. 4.

Si tratta in effetti di un emendamento che dà efficacia alla sanatoria, eliminando una fetta consistente del precariato.

A tale proposito ricordiamo di avere chiesto molte volte di conoscere il numero effettivo del personale incaricato che viene immesso in ruolo; tuttavia sappiamo che non si dovrebbe registrare aumento di spesa — almeno nell'immediato — per il personale in questione.

ANTONIO MAZZONE. Dichiaro il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, anche se ricordo che avevamo presentato un emendamento di tenore diverso. Siamo favorevoli all'emendamento presentato dal rela-

tore ed esprimiamo l'auspicio che la data del 30 giugno 1984 non crei altre sacche di precariato.

**RAFFAELLO RUBINO.** A titolo personale dichiaro di astenermi su questo emendamento, poiché, a mio avviso, si sancisce la prevalenza degli interessi di categoria rispetto all'interesse generale della funzionalità ed efficienza del servizio sanitario nazionale. Inoltre non riesco a comprendere quale sia la linea del Governo e ritengo il rapporto Governo-Commissione vulnerato per il fatto che stiamo operando su una realtà che non è stata ben definita.

**PAOLO DEL MESE.** Dichiaro di astenermi, associandomi alle considerazioni espresse dal deputato Rubino.

**FRANCESCO CURCI.** Dichiaro di astenermi perché la data del 31 maggio 1984 aveva un senso, mentre quella del 30 giugno non è molto significativa. Per dovere di maggioranza, ripeto, mi astengo.

**MARIAPIA GARAVAGLIA.** Se l'individuazione della data fosse stata un fatto di minore portata, questa sanatoria avrebbe avuto un percorso più celere. Non si tratta di un problema di metodo, di merito o di copertura, ma di una discriminante rispetto a quello che si sarebbe potuto fare e non si è fatto, come ad esempio l'applicazione della legge sulle assunzioni.

Il legislatore, questa volta, ritiene di dover dare una copertura più politica che economico-finanziaria alle assunzioni di personale che sono servite a far funzionare il servizio sanitario nazionale. Questo è il motivo che deve spingerci ad atteggiamenti responsabili, ricordando, tra l'altro, che, essendo il nostro un Parlamento bicamerale, è importante ottenere il massimo delle mediazioni possibili tra le esigenze rappresentate, che sono note a tutti, affinché ogni atto deliberato in questa sede non renda impossibile l'approvazione del disegno di legge.

La fissazione di una data è sempre il segno di un confine, l'individuazione di

una mappa che crea ingiustizie per chi ha aspettative e non ha altra giustificazione al vederle disattese che quella di essere arrivato dopo.

Non nascondiamoci che oggi, forse, questa data può sembrare influenzata dal voto dell'aula di ieri sera, anche se ritengo, molto più serenamente, che essa ci è stata consigliata dai tempi nei quali si sta sviluppando l'iter del disegno di legge, infatti ci stiamo avvicinando al 31 dicembre 1984.

Ci interessa dare un giudizio positivo su questa legge, ma c'è la disciplina di maggioranza che chiede sacrifici rispetto alle posizioni iniziali: l'hanno fatto i repubblicani e lo faremo anche noi senza ritenere di cedere nulla. La data del 31 maggio sarebbe equivalsa a quella del 6 ottobre o a qualsiasi altra data: qualcuno resterà escluso dalla sanatoria.

Stabilire con chiarezza le regole del gioco ci mette nella condizione di chi può dire che non ha potuto far diversamente, almeno sul piano umano.

**LUCIANO GUERZONI.** A nome della sinistra indipendente, dichiaro il voto favorevole all'emendamento che sposta la data dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Se è vero che ogni termine ha in sé elementi di opinabilità e di possibili iniquità, quello contenuto nell'emendamento in esame risponde ad una motivazione di carattere normativo e funzionale, in quanto presuppone che siano rapidi i tempi di approvazione di questo disegno di legge. Infatti è un termine che si muove nell'ambito del semestre, previsto dalla legge, per l'espletamento degli incarichi. Inoltre, ha una sua logica in quanto non persegue interessi particolari dell'una e dell'altra categoria o profilo professionale, ma quello dell'efficienza e della funzionalità del servizio sanitario nazionale.

**ROSSELLA ARTIOLI.** Credo che l'emendamento proposto dal relatore, onorevole Scaglione, non sia solo una occasione per esprimere un voto a favore o contro quella data: c'è in esso una filosofia generale della quale dobbiamo tener conto.

A giustificazione di questa mia affermazione porterò due motivazioni, una di ordine generale e l'altra contingente.

La motivazione contingente prende le mosse dalla considerazione che lo spostamento della data è la conseguenza del ritardo nell'approvazione della sanatoria. La data del 31 dicembre avrebbe avuto un senso se la sanatoria fosse stata approvata prima.

L'altra motivazione, quella di carattere generale, la faccio a titolo personale dal momento che il mio collega di partito si è quasi dissociato e, per dovere di maggioranza, si astiene. Esiste il rischio di dividerci « in asburgici e borbonici » su questo disegno di legge e non vorrei che ciò durasse per tutto l'iter.

RAFFAELLO RUBINO. No, non è così.

ROSSELLA ARTIOLI. Non vorrei, ripeto, che si creassero due eserciti e una sorta di « brigate della sanità » che si spostano da una parte e dall'altra. È una sensazione, può darsi che mi sbaglia; mi auguro che questo atteggiamento e questa filosofia non ci siano e, pertanto, invito i colleghi della maggioranza che hanno dichiarato di astenersi a riflettere.

GIUSEPPE SARETTA. Non posso non sottolineare come la data che è stata stabilita ieri dall'aula, con la conversione del decreto di proroga degli incarichi dei precari delle unità sanitarie locali, sia quella del 31 maggio 1984. È evidente, a questo punto, che dovremo prestare molta attenzione al rapporto che viene a crearsi tra la data del 30 giugno 1984, indicata in questo emendamento, e quella cui ho appena fatto riferimento. Potrebbe, infatti, a mio avviso, determinarsi una contraddizione tra date diverse ed una sanatoria che, in sostanza, lascerebbe « scoperta » una certa fascia di precari.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Non a caso è stata proposta, coerentemente, la data del 30 giugno! A mio avviso, in

ogni caso, il problema potrà essere risolto dal Senato, in sede di conversione del decreto di proroga degli incarichi dei precari delle unità sanitarie locali.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Desidero far rilevare che la data del 30 giugno, contenuta nell'emendamento in esame, non è certo occasionale. Essa, infatti, si muove in linea con tutte le precedenti sanatorie che prevedevano l'applicazione della normativa al personale che fosse in servizio, al momento dell'entrata in vigore della legge, da almeno sei mesi.

Poiché è presumibile che questo provvedimento di legge venga approvato dal Parlamento entro la fine di quest'anno o, al massimo, entro le prime settimane del prossimo, a me pare che la previsione, in norma, della data del 30 giugno sia opportuna, anche perché ciò contribuisce a dare elementi di certezza giuridica.

A proposito della preoccupazione cui ha fatto riferimento poc'anzi l'onorevole Saretta, non credo vi siano problemi di collegamento tra la normativa di sanatoria al nostro esame e il testo del decreto-legge di proroga degli incarichi dei precari nelle unità sanitarie locali, così come approvato ieri dalla Camera. Infatti, dall'esame del testo del decreto-legge, ieri convertito in legge, si evince che il personale precario, in servizio alla data del 31 maggio 1984, è prorogato nella sua attività e che il personale, entrato in servizio dopo tale data, rimane in attività per un lasso di tempo superiore a sei mesi, periodo durante il quale, evidentemente, sarà possibile risolvere con una sanatoria *ad hoc* una situazione giuridica provvisoria.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ritiene importante, proprio ai fini della stessa applicazione della legge, che sia determinato il *dies a quo*; pur con qualche perplessità, concordo con le considerazioni testé formulate dal relatore ed esprimo parere favorevole sull'emendamento in oggetto, che prevede la data del 30 giugno 1984.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 27 di identico tenore dell'emendamento Palopoli ed altri 1. 4.

(È approvato).

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone e Del Donno hanno presentato il seguente emendamento 1. 6:

*Al primo comma, sopprimere le parole:* « o, se già di ruolo, nella posizione funzionale intermedia o immediatamente superiore ».

ANTONIO MAZZONE. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento 1. 28:

*All'articolo 1, primo comma, settimo rigo, sostituire le parole « nella posizione funzionale intermedia o immediatamente superiore » con le seguenti:* « in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 7 di cui alla presente legge ».

1. 28.

Gli onorevoli Del Mese, Rinaldi, Armellini, Ventre, Curci e Cobellis hanno presentato il seguente emendamento 1. 7:

*Al primo comma, settima riga, sopprimere le parole:* « se già di ruolo ».

Gli onorevoli Palopoli, Giovagnoli Spozzetti, Tagliabue, Benevelli, Pastore, Mainardi Fava e Montanari hanno presentato il seguente emendamento 1. 8:

*Al primo comma, sopprimere le parole:* « se già di ruolo ».

Gli onorevoli Falcier, Meleleo e Corsi hanno presentato il seguente emendamento 1. 9:

*Al primo comma, sostituire le parole:* « se già di ruolo » *con le parole:* « se incaricato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969 ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Questo emendamento, assieme ad un altro aggiuntivo che preannuncio sin da ora, tende a sanare concretamente la situazione del personale che si trova alle posizioni iniziali e a quelle intermedie e che, ovviamente, non è ancora di ruolo. Naturalmente ciò non riguarda le posizioni disciplinate dal successivo articolo 7.

ANTONIO MAZZONE. Chiedo se, con la approvazione dell'emendamento in questione, non si arrivi a precludere l'esame dell'articolo 7.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Si tratta di un chiarimento tecnico che, anche se di notevole importanza, si riferisce a posizioni particolari (come ad esempio quella di caposala) che non sono ricomprese nell'articolo 7, che tratta del personale laureato dei ruoli amministrativi, professionali e tecnici.

FULVIO PALOPOLI. L'argomento che stiamo trattando non è ben definito. Desideriamo sapere qual è il contenuto dell'emendamento preannunciato dal relatore, che potrebbe rendere superfluo il nostro emendamento 1. 8.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Ripeto che si tratta di un emendamento tendente a sanare posizioni specifiche che non hanno niente a che vedere con la fattispecie di cui all'articolo 7.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'esame degli emendamenti 1. 7, 1. 8 e 1. 9, in attesa che il relatore formalizzi l'emendamento preannunciato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Qual è il parere del Governo sull'emendamento 1. 28 ?

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ritiene di leggere bene le intenzioni del proponente; infatti il significato non può che essere

questo: si tratta del personale in altre posizioni funzionali non apicali, in quanto l'articolo 7 riguarda le posizioni apicali.

Naturalmente, approvando quest'emendamento, non si approva implicitamente l'articolo 7.

Per queste considerazioni il Governo è favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dal relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 28, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, decimo rigo, dopo le parole: « piante organiche provvisorie », aggiungere: « o definitive ».*

1. 10.

Gli onorevoli Rinaldi, Meleleo, Falcier, Cobellis e Curci hanno presentato il seguente emendamento 1. 11:

*Al primo comma, decima riga, dopo le parole: « piante organiche provvisorie », aggiungere: « o definitive ».*

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone e Del Donno hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: « dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, per incarico », aggiungere le seguenti: « previa deliberazione ricognitiva della unità sanitaria locale ».*

1. 12.

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, aggiungere al quattordicesimo rigo, dopo le parole: « dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12 », le seguenti: « oppure nelle piante organiche definitive delle Unità sanitarie locali ».*

1. 29.

**NICOLA SCAGLIONE, Relatore.** Ritengo più opportuna la collocazione della frase

secondo il mio emendamento e non secondo quello del Governo.

**CARLO ROMEI, Sottosegretario di Stato per la sanità.** Ritiro l'emendamento 1. 10.

**LUIGI RINALDI.** Ritiro l'emendamento 1. 11.

**ANTONIO MAZZONE.** Ritiro l'emendamento 1. 12.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 29, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Del Mese, Rinaldi, Falcier, Ventre e Cobellis hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo la sedicesima riga e dopo le parole: « e dell'articolo », aggiungere le seguenti « 29 e ».*

1. 13.

**PAOLO DEL MESE.** Ritengo opportuno che il primo comma dell'articolo 1 contenga un riferimento anche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

**NICOLA SCAGLIONE, Relatore.** Ho l'impressione che l'emendamento Del Mese ed altri favorisca l'insorgere di equivoci in relazione alla compresenza di più nodi. Infatti, si ritiene che il primo articolo del provvedimento non ricomprenda tutti gli incarichi per funzioni superiori, mentre da una lettura più attenta del testo si evince che tali incarichi sono tutti ricompresi e, nel testo normativo, si fa anche esplicito riferimento all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, articolo questo che, in una certa misura, potrebbe anche ritenersi superato dal successivo disposto normativo del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Per

queste ragioni, invito l'onorevole Del Mese a ritirare l'emendamento 1. 13.

PAOLO DEL MESE. Non sono d'accordo. A me non pare affatto che, nella sostanza, l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, venga richiamato da qualche altra norma. D'altra parte, gli incarichi, presso le unità sanitarie locali, vengono attualmente conferiti in base alla normativa dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Ciò — è evidente — non può che generare una disparità di trattamento normativo. E — nella pratica — ci troviamo di fronte a conferimenti di incarichi per funzioni superiori, non in ottemperanza al termine dei 60 giorni previsto dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Anch'io invito l'onorevole Del Mese a ritirare l'emendamento 1. 13. Mi permetto far rilevare, a tale riguardo, che ci troviamo in un periodo nel quale le regioni e le unità sanitarie locali si rifanno a normative precedenti quella del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 per il conferimento di incarichi. Ritengo, quindi, che uno specifico richiamo in norma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 non sia opportuno, considerato, poi, che il secondo comma di detto articolo prevede tassativamente che: « In caso di esigenze di servizio, il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che non può comunque eccedere i 60 giorni nell'anno solare, non dà diritto a variazioni del trattamento economico ».

PAOLO DEL MESE. Insisto perché l'emendamento 1. 13 venga posto in votazione.

LUCIANO FALCIER. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Del Mese ed altri.

Se è vero, infatti, che l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 prevedeva una permanenza nell'incarico per funzioni superiori comunque non eccedente 60 giorni, è altrettanto vero che l'articolo 70 dello stesso testo normativo prevede una durata massima di sei mesi, e non rinnovabili, per tutti gli incarichi provvisori. Evidentemente, si tratta di fare chiarezza e di eliminare eventuali discordanze e contraddizioni che possono insorgere con il richiamo di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. In sostanza, nella normativa in oggetto o non richiamiamo alcun articolo di normative precedenti oppure — per completezza — dobbiamo anche richiamare l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento Del Mese ed altri 1. 13.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Come i colleghi certamente ricorderanno, l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 disciplina la riserva dei posti, mentre l'articolo 29 dello stesso decreto fa divieto di assegnazione di personale a posti di livello superiore. Pertanto, richiamare nella normativa del provvedimento al nostro esame esplicitamente l'articolo 29 non avrebbe altro significato che quello di sanare deliberazioni adottate illegittimamente.

Esprimo, quindi, anch'io parere contrario sull'emendamento Del Mese ed altri 1. 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Mese ed altri 1. 13, contrari il relatore e il Governo.

(*E respinto*).

Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1818); e delle proposte di legge Ferri ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale (1313); Garavaglia ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale (1425).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferri ed altri: « Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale »; Garavaglia ed altri: « Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

ANTONIO MAZZONE. Questo provvedimento si inquadra nella società del duemila, quella che va verso una sempre più accentuata specializzazione. Con lo stesso testo, inoltre, si recepiscono le direttive CEE del 1978, la n. 686 e la n. 687. Quest'ultima fu in parte recepita dal Governo con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1980. In questo senso non si può differire ancora l'approvazione del provvedimento in questione che si rende urgente poiché vi sono giovani laureati in odontoiatria che non possono esercitare la professione in mancanza della normativa specifica.

Va inoltre considerato il fatto che è indispensabile consentire la libera circolazione della categoria in questione anche per quanto riguarda il diritto di stabili-

mento per i cittadini di Stati membri della CEE.

Ricordo che è stato posto il problema della creazione del doppio albo professionale; ritengo che in sede di Comitato ristretto si potrà arrivare alla risoluzione di tale problema. A mio avviso è opportuna questa doppia prefigurazione dell'albo, anche perché l'istituzione di un nuovo ordine comporterebbe problemi di portata assai vasta, con il rischio di far ritardare notevolmente l'approvazione del provvedimento.

Trattandosi di una laurea il cui corso è prefigurato in 4 anni, è opportuno precisare che non potrà essere consentita, come per il passato, la doppia possibilità della professione di medico e di dentista. In questo senso si deve tenere presente la necessità di dare sicurezza all'utente. Vanno quindi previste norme transitorie per coloro che hanno partecipato alla scuola di specializzazione; quella esistente in Italia è una delle più severe (prevede un numero chiuso abbastanza limitato) e sarebbe assurdo vanificare il rigore previsto da tale scuola.

Sempre a tale proposito, però, non è possibile non prevedere l'abolizione di tale scuola, altrimenti sarebbe inutile emanare la normativa che stiamo esaminando. Naturalmente, noi siamo convinti — e lo dirò più dettagliatamente nel corso dei lavori del comitato ristretto — che sia necessario lanciare un segnale nel settore della sanità, nel senso di prevedere il numero chiuso o programmato. Noi, come forza politica, propendiamo per il numero programmato.

In relazione al provvedimento al nostro esame, dobbiamo procedere con urgenza, data la necessità di assicurare lo sbocco professionale ai primi laureati in odontoiatria. Per questo motivo siamo favorevoli alla costituzione di un Comitato ristretto e dichiaro fin da ora la mia disponibilità per approfondire — anche in riferimento alle esperienze affermatesi in altri paesi — gli argomenti del disegno di legge e delle proposte di legge Ferri e Garavaglia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Prima di tutto vorrei ringraziare i colleghi del partito repubblicano, del partito comunista, della democrazia cristiana ed in ultimo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che hanno arricchito il dibattito e si sono mossi con uno spirito estremamente responsabile, cioè al di là dei punti che, a mio avviso, esistono, non tanto di divergenza, ma di valutazioni differenziate.

Mi sembra che il solco sia stato tracciato con buona volontà nel senso che si vuol addivenire ad un « varo » sollecito di questo provvedimento, comprendendo l'urgenza e la vacanza del potere legislativo in questo caso. Questo dato non solo è emerso negli interventi, ma è riuscito a darci un panorama di possibilità di accordo che formalizzo, immediatamente, nella proposta di costituzione di un comitato ristretto.

L'urgenza della definizione del provvedimento, infatti, è dettata dalla necessità di legittimare l'esercizio della professione di odontoiatra giacché, ritardando l'approvazione della legge, avremmo ulteriori situazioni di precarietà e, poiché la Commissione igiene e sanità della Camera si sta occupando proprio di questo problema, evitiamo di crearne altri.

Gli estremi sui quali ci siamo mossi, e che trovano momenti di disponibilità, sono due e possono essere configurati come due litografie rappresentanti, una, una sanguisuga e, l'altra, una persona umana quasi vista come un cavo orale disgiunto da quello che è il complesso del fisico umano.

Oggi, in campo medico, si va verso la specializzazione, in quanto il medico « tuttofare » rischia di essere menomato professionalmente e non rende un buon servizio al cittadino. Mi pare di aver recepito, anche dagli interventi degli altri colleghi, che siamo convinti della necessità di avviare una regolamentazione della specializzazione. D'altra parte il nostro territorio è maculato, nel senso che pre-

sentia aree nelle quali questa regolamentazione esiste, mentre ve ne sono altre che non chiamo « sacche di arretratezza », ma che senza dubbio presentano aspetti che possono ricondurci a realtà preesistenti delle quali il legislatore deve tener conto.

Il disegno di legge n. 1818 sul quale mi baso — non tanto per sminuire le altre due proposte di legge, ma perché il disegno di legge le recepisce — contiene, attraverso la previsione di due albi professionali, una opzione nel senso di una regolamentazione di queste specializzazioni.

D'altra parte la pregiudiziale circa la opzione professionale che si vuole introdurre e che, senza dubbio, costituisce la linea di marcia, la direttrice che ci deve guidare in prospettiva, rischia — se posta immediatamente — non solo di creare scompensi dal punto di vista delle peculiarità, anche geografiche, di realtà mediche sul nostro territorio, ma rischia di diventare semplicemente una legge-semaforo che potrebbe creare dei precedenti sui quali poi, a catena e senza una gradualità di intervento, si avvierebbe un processo in modo confuso. Occorre, quindi, una fase transitoria. Ecco perché io ritengo che la soluzione della costituzione di un Comitato ristretto sia la migliore. Sarà in quella sede che il provvedimento al nostro esame potrà essere meglio rivisto e riconsiderato, specialmente in quella parte del testo concernente le norme transitorie che prevedono una gradualità di applicazione della normativa stessa.

Due sono le esigenze che dobbiamo contemperare: l'una è quella di varare il più rapidamente possibile questo provvedimento legislativo; l'altra — come ho testé detto — consiste nel riflettere su alcuni passaggi particolari della normativa.

In virtù di queste considerazioni, sono favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei provvedimenti di legge in esame.

Ritengo che tale Comitato possa cominciare i suoi lavori sin dall'inizio della prossima settimana e concluderli speditamente.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo, dopo un ulteriore esame dell'articolato e degli allegati, ha riscontrato un errore materiale nell'allegato A, lettera f), relativa al titolo di dentista in Italia. All'attuale termine « dentista » dovrebbe essere sostituito il termine « odontoiatra ».

Nell'allegato B, lettera f), relativo sempre alla situazione in Italia, dovrebbe essere espunto il secondo alinea « diploma di laurea in medicina e chirurgia accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale e della specializzazione in odontoiatria ». Tale titolo, valido ai fini CEE, venne inserito a seguito di esplicita richiesta del Ministero della pubblica istruzione, condizionante l'adesione del titolare di detto dicastero, in seno al Consiglio dei ministri, il giorno stesso, ma non risponde, in effetti, al preciso disposto dell'articolo 19 della direttiva CEE n. 686 del 1978 che prevede la validità, per l'esercizio negli altri paesi CEE della professione di odontoiatra, del titolo di medico, purché gli interessati abbiano iniziato la loro formazione universitaria al più tardi dopo 18 mesi dalla notifica della direttiva ed il titolo sia accompagnato da un attestato relativo all'attività svolta in via principale in Italia per un triennio. L'ultimo comma dell'articolo 19 della direttiva prevede solo la dispensa dalla richiesta pratica triennale per coloro che hanno una specializzazione in odontoiatria.

Da quanto sopra detto deriva che il possesso della laurea in medicina più la specializzazione non consentono a tutti ed a tempo illimitato la possibilità di esercitare negli altri paesi CEE, ma solo a coloro che hanno iniziato la loro formazione di medico al più tardi entro 18 mesi dalla notifica della direttiva.

L'aver collocato tale titolo al pari del diploma di laurea in odontoiatria non è quindi esatto e rispondente alla normativa CEE.

Per queste ragioni il Governo ritiene necessario introdurre alcune modifiche.

Relativamente alla proposta di legge Garavaglia ed altri n. 1425, la proposta effettuata, per tutto quanto concerne il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, un mero rinvio alla legge n. 217 del 22 maggio 1978 (erroneamente citata quale decreto del Presidente della Repubblica), articoli 7 e 8 e relazione.

Tale rinvio non consentirebbe di dare attuazione contestualmente anche alla direttiva CEE n. 1057 del 1981 che riguarda i diritti acquisiti di coloro che hanno diplomi, certificati ed altri titoli che attestino una formazione non rispondente alle esigenze minime della direttiva, in quanto iniziata prima della notifica della direttiva stessa anche se ultimata successivamente a tale data.

Inoltre, il rinvio effettuato all'articolo 7 ad apposite tabelle relative ai diplomi, certificati ed altri titoli di dentista, riconosciuti dallo Stato italiano e da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ritarderebbe ulteriormente l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive CEE; quindi, non consentirebbe un immediato scambio tra dentisti nell'ambito CEE.

Non risulta poi nell'articolato una norma relativa all'incompatibilità dell'iscrizione all'albo dei dentisti con la iscrizione ad altro albo professionale. Al riguardo, nel far presente che nel testo governativo è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per la normativa concernente la reinscrizione all'albo dei medici di coloro che intendano revocare la iscrizione all'albo degli odontoiatri, si ritiene necessario il mantenimento della disposizione di cui trattasi.

Il divieto di esercitare contemporaneamente le due distinte professioni deriva dalla necessità di evitare il fenomeno del « prestanomismo », purtroppo comune nel nostro paese, e si inquadra nel problema, già sottolineato in altri interventi, qui in Commissione, relativo all'opportunità di una normativa transitoria.

**PRESIDENTE.** Associandomi alle considerazioni poc'anzi fatte dal relatore, riterrò opportuna la costituzione di un Comitato ristretto per la formulazione degli articoli del provvedimento di legge.

Pongo in votazione la proposta di costituzione di un Comitato ristretto.

*(È approvata).*

Prego i rappresentanti dei gruppi di far pervenire alla Presidenza i nominativi

dei commissari designati a far parte del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---